

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3736-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per gli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro della difesa

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FASSINO)

(V. Stampato n. 3736)

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
del Senato della Repubblica il 24 marzo 1999*

(V. Stampato Camera n. 5861)

modificato dalla Camera dei deputati il 30 gennaio 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 gennaio 2001*

—————

**Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per
il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti
a tecnologia *dual use***

—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 1.765.218 scellini austriaci per l'anno 1999 e di 905.118 scellini **annui** a decorrere dal 2000, quale contributo dell'Italia al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use*.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 248 milioni per l'anno 1999 ed in lire 127 milioni **annue** a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di **905.118** scellini austriaci per l'anno **2000**, di **2.670.336 scellini austriaci per l'anno 2001** e di 905.118 scellini **austriaci** a decorrere **dall'anno 2002**, quale contributo dell'Italia al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use*.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire **127** milioni per l'anno **2000**, in lire **375 milioni per l'anno 2001** ed in lire 127 milioni a decorrere **dall'anno 2002**, si provvede:

a) **per l'anno 2000**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) **per gli anni 2001 e seguenti**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2001-2003**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finan-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 3.

Identico.

